

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 1 del 2 Gennaio 2024

SOMMARIO

1. L. N. 213/2023 - Pubblicata la LEGGE DI BILANCIO 2024 - In vigore dal 1° gennaio 2024.....	2
1.1. L. N. 213/2023 - Alcune misure importanti	2
1.2. L. N. 213/2023 - Trattamento integrativo speciale per lavoratori del comparto della ristorazione e del turismo	3
1.3. L. N. 213/2023 - Cedolare secca al 26% sugli affitti brevi.....	3
1.4. L. N. 213/2023 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività - Novità	4
1.5. L. N. 213/2023 - Contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici.....	4
1.6. L. N. 213/2023 - Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO)	5
1.7. TUTTI I BONUS SCADUTI IL 31 DICEMBRE 2023	5
2. L. N. 214/2023 - Pubblicata la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022	6
2.1. L. N. 214/2023 - Requisiti formali per i contratti a distanza	7
2.2. L. N. 214/2023 - Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche	7
2.3. L. N. 214/2023 - Proroga semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico per esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande.....	8
2.4. L. N. 214/2023 - Semplificazioni in materia di attività commerciali	9
2.5. L. N. 214/2023 - Attività commerciali e artigiane nei centri urbani	9
3. D.L. 215/2023 - Pubblicato il c.d. "MILLEPROROGHE 2024" in vigore dal 31 dicembre 2023.	10
4. L. N. 206/2023 - LEGGE MADE IN ITALY - Nuove misure per potenziare l'eccellenza delle imprese italiane	10
5. D.LGS. N. 209/2023 - RIFORMA FISCALE - Pubblicato il decreto sulla fiscalità internazionale....	11
6. D.L. N. 212/2023 - Il Superbonus 2024	12
7. D.LGS. N. 216/2023 - RIFORMA FISCALE - Pubblicato il decreto di riforma delle dell'IRPEF - Nuove aliquote IRPEF	13
8. CAMERA DI COMMERCIO - Fissati gli importi del diritto annuale per l'anno 2024 - Confermati gli importi del 2023 - Modalità di versamento, casi di esenzione e sanzioni	14
9. CRISI DI IMPRESA - Rilasciato il supporto informatico per la compilazione della scheda sintetica dell'esperto negoziatore.....	15
10. OPEN DATA - Online la Guida operativa sui dati di elevato valore	16
11. STRATEGIA GENERALE ANTIFRODE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR - Le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato	16
12. IMPRESE - Definiti i nuovi criteri dimensionali - Nuova direttiva europea.....	17
13. COLLEGIO SINDACALE - Pubblicate le nuove norme di comportamento per le SOCIET' QUOTATE	18
14. COLLEGIO SINDACALE - Pubblicate le nuove norme di comportamento per le SOCIETA' NON QUOTATE	19
15. TERZO SETTORE - Chiarimenti sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale	19

16. TERZO SETTORE - Adeguamento dello statuto in scadenza al 31 dicembre 2023	20
17. NOTARIATO - Appunti sulla rilevanza del Trust ai fini IVA	21
18. CONTRIBUZIONE IN AGRICOLTURA - Adottati nuovi modelli semplificati di Denuncia Aziendale - Le istruzioni dell'INPS	21
19. PUBBLICO IMPIEGO - Dalla Funzione Pubblica nuova direttiva sul lavoro agile	22
20. POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pubblicati nuovi bandi	23
21. LAVORATORI DI SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE - Domande al Fondo vittime amianto entro il 15 gennaio 2024	23
22. CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI - raggiunte intese in materia di contributi per sicurezza urbana, servizi asili nido e trasporto studenti con disabilità	24
23. BANDO ISI INAIL 2023 2024 - Contributi a fondo perduto per imprese ed enti	24
24. BONUS MUSICA 2023 - Domande dal 1° gennaio al 28 febbraio 2024	25
25. BANDO MARCHI COLLETTIVI 2023 - Domande dal 27 dicembre 2023 al 23 gennaio 2024	26
26. PRODUZIONE BIOLOGICA E PRODOTTI BIOLOGICI - Adottato il Piano d'azione nazionale ...	27
27. IMPIANTI RINNOVABILI - Pubblicato il regolamento controlli GSE	27
28. SACCHETTI DI PLASTICA MONOUSO - La Corte di Giustizia UE boccia il divieto italiano del 2013 - Ma nel frattempo la normativa è cambiata e la sentenza non produrrà alcun effetto pratico	28
29. AUTO INUTILIZZATA - Dal 23 dicembre 2023 obbligo di assicurazione anche senza circolazione	29
30. PORTALE ALBO CTU - Al via le iscrizioni dal 4 gennaio 2024	30
31. DSU PER ISEE - Nuovo modello e istruzioni - Le novità in vigore dal 1° gennaio 2024	31
Altre notizie in breve	32
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	35

1. L. N. 213/2023 - Pubblicata la LEGGE DI BILANCIO 2024 - In vigore dal 1° gennaio 2024

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2022 – Supplemento Ordinario n. 40, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**".

La legge di bilancio - **in vigore dal 1° gennaio 2024** - si compone di due Sezioni.

La **prima sezione** - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - è contenuta interamente all'articolo 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), composto di **561 commi**.

La **seconda sezione**, recante l'approvazione degli stati di previsione, la clausola di salvaguardia e l'entrata in vigore, è contenuta agli **articoli 2-21**.

Nei punti che seguono cercheremo di approfondire alcuni argomenti oggetto della legge di bilancio che riteniamo, dal nostro punto di vista, di particolare rilevanza.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contenuti della manovra dal sito FiscoOggi, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare una Nota ANCI sulle principali norme di interesse dei Comuni e delle Città metropolitane contenute nella Legge di bilancio 2024, cliccare QUI.](#)

1.1. L. N. 213/2023 - Alcune misure importanti

Il **Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti**, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 6).

Al **Fondo di garanzia per la prima casa** di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 8).

È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un **contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico** con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024 (comma 14).

La misura del **canone di abbonamento alla televisione per uso privato**, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024 (comma 19).

Al fine di **contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico**, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con modalità definite d'intesa tra loro, realizzano la **piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati**, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate (comma 60).

1.2. L. N. 213/2023 - Trattamento integrativo speciale per lavoratori del comparto della ristorazione e del turismo

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, **per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai **lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali**, è riconosciuto un **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi (comma 21).

Le stesse disposizioni di cui sopra si applicano a favore dei **lavoratori dipendenti del settore privato** titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000 (comma 22).

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in questione **su richiesta del lavoratore**, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.

Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (comma 23).

Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 **mediante compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (comma 24).

Per l'attuazione di quanto sopra viene stanziata la cifra di 81,1 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 25).

1.3. L. N. 213/2023 - Cedolare secca al 26% sugli affitti brevi

Passa dal 21% al 26% dal 2024 l'aliquota della cedolare secca ma, solo sugli affitti brevi (quindi per periodi inferiori ai 30 giorni) e solo dal secondo appartamento. L'aliquota legata all'affitto breve sul primo appartamento resta al 21%, anche se vi sono più immobili locati con affitti brevi.

Attualmente, gli affitti brevi possono beneficiare di una tassazione con cedolare secca al 21%.

La cedolare secca è un **regime facoltativo per i redditi da locazione** che permette al proprietario di un'abitazione data in affitto di aderire ad una **tassazione sostitutiva dell'Irpef** e delle addizionali **pagando solo un'imposta fissa del 21%**.

In più, per i contratti sotto cedolare secca **non devono essere versate l'imposta di registro e l'imposta di bollo**, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

Il proprietario che si avvale di tale regime rinuncia però alla richiesta di aggiornamento Istat del canone di affitto e ad eventuali detrazioni.

Può essere **utilizzata solo per immobili ad uso abitativo**, sia per locazioni lunghe, sia per quelle brevi, anche al di sotto dei 30 giorni, quindi anche per gli affitti turistici.
Solo nel 2019, è stata estesa anche alle locazioni commerciali, ma solo per i contratti stipulati in quell'anno.

Dal 2024, l'aliquota della cedolare secca sugli affitti brevi passerà al 26% ma solo a partire dalla secondo immobile concesso in locazione. Cioè, chi ha un solo appartamento da affittare può continuare a farlo senza subire ulteriori aggravii fiscali (l'aliquota resta ferma al 21%).
Affitti brevi (quelli inferiori ai 30 giorni): cedolare secca al 26% su due o più appartamenti.

1.4. L. N. 213/2023 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività - Novità

All'articolo 35 (**recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività**) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis.2 è inserito il seguente:

«15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 » (comma 99).

In base a tale nuovo comma 15-bis.3 **si prevede quanto segue:**

- **la partita IVA può essere richiesta (successivamente alla cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1),**
- **dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica,** costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA,
- **solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni** dalla data del rilascio e **per un importo non inferiore a 50.000 euro** (condizione prevista dal precedente comma 15-bis.2),
- **anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1,**
- **nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3 (variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività).**

Attenzione al fatto che, si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

1.5. L. N. 213/2023 - Contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, **sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni** di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.**

Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono **i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni** (comma 101).

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il

consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità (comma 103)

In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107.

L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (comma 106).

Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000** (comma 107).

Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 **non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile**, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (comma 111).

1.6. L. N. 213/2023 - Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO)

Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 143 del presente articolo.

L'ISCRO è erogata dall'INPS (comma 142).

L'ISCRO è riconosciuta, previa domanda, ai **soggetti iscritti alla Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che **esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo** di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (comma 143).

La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica **entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione**. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti (comma 145).

1.7. TUTTI I BONUS SCADUTI IL 31 DICEMBRE 2023

Con la fine del 2023, molti bonus che ci hanno accompagnato negli ultimi anni non sono stati rinnovati. Vediamo allora quali sono i **bonus scaduti il 31 dicembre 2023**.

1. Superbonus

Del Superbonus se n'è parlato tanto: il principale incentivo per il settore edilizio non sarà confermato nella sua forma attuale. L'agevolazione (già scesa dal 110% al 90%) passerà al **70%** per poi passare al **65% nel 2025 e terminare definitivamente il 31 dicembre 2025**.

Secondo il Governo attuale, infatti, l'incentivo ha creato un buco troppo grosso per le casse dello Stato, che ammonta a **circa 100 miliardi di euro**.

2. Reddito di Cittadinanza

Anche il "Reddito di cittadinanza" non è stato rinnovato per il 2024. A sostituirlo è arrivato dal 1° gennaio 2024, l'**Assegno di Inclusione** (le cui domande sono partite lo scorso 18 dicembre) e il **Supporto per la formazione e il lavoro**.

Dal **1° gennaio 2024** i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a euro 9.360,00 dove ci sia almeno una persona minorenni o con disabilità o over 60 o in condizioni di svantaggio certificate dalla pubblica amministrazione potranno richiedere l'Assegno di Inclusione (AdI) per 18 mesi rinnovabili.

3. Bonus Iva case green

L'agevolazione in questione, introdotta con l'articolo 1, comma 56, della Legge n. 208/2015, permetteva di usufruire di una detrazione dall'Irpef del 50%, che veniva applicata sull'**Iva** per l'acquisto di immobili residenziali in classe energetica A o B effettuato entro il 31 dicembre 2017. Rifinanziata nel corso degli anni, fino al 2023 dalla legge di bilancio 2023, è terminata il 31 dicembre 2023.

4. Bonus occhiali

Assente anche il rinnovo del "Bonus occhiali", che consisteva in un voucher di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto.

Il Bonus poteva essere richiesto dai cittadini che avevano un ISEE inferiore ai 10.000,00 euro.

5. Bonus acqua potabile

Niente rinnovo neanche per il "Bonus acqua potabile", ovvero il credito d'imposta dal valore del 50% sulla spesa sostenuta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica, per il consumo domestico d'acqua.

6. Bonus decoder tv

Non è stato rinnovato per il 2024 neanche il "Bonus decoder TV", riservato ai cittadini over 70 con pensione fino a 20mila euro annui.

Il contributo era utile per poter acquistare un nuovo decoder per la tv.

7. Bonus App18

Il **Bonus App18** sarà sostituito da due nuove agevolazioni: la **Carta cultura** e la **Carta del Merito**. Entrambe avranno un valore di 500 euro e potranno essere cumulabili.

La prima sarà legata al reddito (riservata a chi ha un ISEE di massimo 35mila euro), mentre la seconda è legata al raggiungimento del voto massimo all'esame di maturità.

8. Bonus trasporti

Niente più click-day per il "Bonus Trasporti", che non viene eliminato, ma che dal 2024 sarà depotenziato.

Il contributo dal 2024 sarà riservato solamente ai possessori della **card sociale "Dedicata a te"**, ovvero coloro che hanno un ISEE fino a 15mila euro (in precedenza era previsto un reddito fino a 20.000,00 euro),).

L'importo del contributo rimarrà invariato e sarà sempre di 60 euro, come quello del bonus e dal 2024 servirà anche per l'acquisto di abbonamenti dei trasporti mensili, validi per più mesi o annuali.

9. Bonus mobili ed elettrodomestici

Depotenziato anche il "Bonus Mobili": il tetto di spesa, su cui applicare la detrazione del 50%, passa da 8.000,00 a 5.000,00 euro.

Si tratta di una detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2024 mobili ed elettrodomestici nuovi (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei beni.

2. L. N. 214/2023 - Pubblicata la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la **Legge 30 dicembre 2023, n. 214** recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**".

La legge – **in vigore dal 31 dicembre 2023** - si compone di **22 articoli, suddivisi nei seguenti sei Capi:**

- **Capo I** - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI (artt. 1 – 10)
- **Capo II** - MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (artt. 11 e 12)
- **Capo III** - MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI (artt. 13 – 15)
- **Capo IV** - MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA (art. 16)

- **Capo V** - DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (artt. 17 e 18)
- **Capo VI** - ULTERIORI DISPOSIZIONI (artt. 19 – 22).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

2.1. L. N. 214/2023 - Requisiti formali per i contratti a distanza

L'articolo 9, comma 2, apporta modifiche all'articolo 51 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), che stabilisce i requisiti formali per i contratti a distanza.

Segnatamente, l'articolo 51, al comma 6, attualmente prevede che, quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato **solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto**; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.

Il comma 2 dell'articolo 9 aggiunge che, **"In ogni caso, il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile"**.

2.2. L. N. 214/2023 - Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche

L'articolo 11 prevede, ai commi da 1 a 3 una **nuova disciplina delle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche**.

Ai commi da 4 a 6 prevede un **regime transitorio e derogatorio destinato a cessare il 31 dicembre 2025**.

Il comma 7, infine, dispone le **abrogazioni funzionali a garantire la conformità della disciplina nazionale al diritto dell'Unione europea**.

Più nel dettaglio, l'articolo 11, al comma 1, dispone che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge (31 dicembre 2023), le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche siano rilasciate, **per una durata di dieci anni**, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai sensi del comma 2, le linee guida devono tener conto dei **seguenti criteri**:

- a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
- b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa³;
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

Ai sensi del comma 3, le amministrazioni compiono una **ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche** e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida.

La prima ricognizione è effettuata **entro dieci mesi dall'entrata in vigore della legge** (entro ottobre del 2024).

I successivi commi da 4 a 6 introducono una **disciplina di carattere transitorio** e parzialmente derogatorio rispetto a quanto disposto dai commi precedenti.

In particolare, ai sensi del comma 4, continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo:

- le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero

- le concessioni già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), che ha disposto il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020 per dodici anni.

Ai sensi del **comma 5** dell'articolo qui in commento, **i procedimenti di rinnovo dei titoli concessori in scadenza al 31 dicembre 2020**, avviati ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis del D.L. n. 34/2020, non ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei Comuni, devono essere conclusi secondo le disposizioni di cui all'articolo 181, comma 4-bis sopra indicato e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, **entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge**.

Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, **le concessioni si intendono comunque rinnovate**, salva rinuncia dell'avente titolo (inciso inserito in sede referente) e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela - ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 - in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

Ai sensi del **comma 6**, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui sopra conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

2.3. L. N. 214/2023 - Proroga semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico per esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande

L'articolo 11, al comma 8, **proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024**, l'operatività della norma, introdotta durante il periodo pandemico, che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42/2004, artt. 21 e 146) per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti. Per tali opere, secondo la norma qui oggetto di proroga, non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie stagionali dal T.U. Edilizia, salvo disdetta dell'interessato.

In particolare, dette disposizioni hanno consentito, in via temporanea, ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti destinatari delle disposizioni in esame di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni:

- **senza la necessità di ottenere le autorizzazioni** di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio");
- **disapplicando il limite temporale dei 180 giorni per le opere stagionali** previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del TU edilizia (DPR 380/2001).

Detta norma, si rammenta, consente di eseguire senza alcun titolo abilitativo opere stagionali o dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale

Le sopra indicate disposizioni, originariamente previste per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, sono state successivamente via via prorogate:

- fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 30, comma 1, let. b) del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021);
- fino al 31 marzo 2022 dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 706);
- fino al 30 giugno 2022 dal D.L. n. 228/2021 (articolo 3-quinquies), cd. D.L. Mille proroghe (L. n. 15/2022).;
- fino al 30 settembre 2022 dall'articolo 10-ter del D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022)
- fino al 31 dicembre 2022 dal D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022), articolo 40. In sede di conversione è stata comunque inserita la previsione che fa salva la disdetta da parte dell'interessato;
- fino al 31 dicembre 2023, dal D.L. n. 198/2022 (articolo 1, comma 22-quinquies), che ha così prorogato ulteriormente la data già indicata nell'articolo 40 del D.L. n. 175/2022 (con una novella al citato articolo di proroga).

2.4. L. N. 214/2023 - Semplificazioni in materia di attività commerciali

L'articolo 12, ai commi 1 e 2, reca **modifiche alla disciplina delle vendite straordinarie** contenuta all'articolo 15 del D.Lgs. n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio).

Si ricorda che l'articolo 15, comma 1 del D.lgs. n. 114/1998 definisce come **vendite straordinarie** le **vendite di liquidazione**, le **vendite di fine stagione** e le **vendite promozionali** nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Ai successivi commi 7 e 8 disciplina anche le **vendite sottocosto**, benché non elencate al comma 1.

L'articolo 12, al comma 1, modifica l'articolo 15, comma 2, del D.lgs. n. 114/1998, il quale dispone attualmente che le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

La modifica prevista al comma 1 è volta ad includere tra le circostanze che legittimano le vendite di liquidazione **anche la necessità di esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato** con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile (D.lgs. n. 1/2018)

Il comma 2 dell'articolo **inserisce un nuovo comma 9-bis nell'articolo 15 del D.lgs. n. 114/1998**, stabilendo modalità uniformi su tutto il territorio nazionale di adempimento agli obblighi di comunicazione relativi allo **svolgimento in più esercizi commerciali delle vendite straordinarie** di cui ai commi 4 o 7 del medesimo articolo 15 – ossia di vendite promozionali o vendite sottocosto

Il nuovo comma 9-bis, che l'articolo 6, comma 1 in commento prevede sia inserito all'articolo 15 del D.Lgs. n. 114/1998, dispone che, qualora un'impresa intenda **svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche in diversi comuni**, vendite promozionali o vendite sottocosto, può presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, **un'unica comunicazione** con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività.

Il SUAP ricevente, a sua volta, trasmette la comunicazione, con modalità telematiche, ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi.

La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione e mantenuto attivo per almeno due anni.

Si osserva, in premessa, che l'articolo 1, comma 4 del D.P.R. n. 218/2001 "*Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto*" 11 prevede, per la vendita sottocosto, **l'obbligo di comunicazione al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio**. Tale previsione, così come tutto il DPR 218, **non si applica alle vendite promozionali non effettuate sottocosto**.

2.5. L. N. 214/2023 - Attività commerciali e artigiane nei centri urbani

L'articolo 12, comma 3, reca, con riferimento **agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita**, alcune misure a tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani.

In particolare, alla lettera b), nel confermare quale principio generale dell'ordinamento, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio **senza contingenti, limiti o altri vincoli**, estende le casistiche in presenza delle quali è consentito fare eccezione a tale principio, con riferimento alla salvaguardia della sicurezza o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali.

Per tali finalità, le regioni, le città metropolitane e i comuni possono, senza discriminazioni tra gli operatori, **disporre limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali** in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi.

Alla lettera a), invece, modifica l'articolo 3 del D.L. n. 223/2006, che attualmente vieta l'imposizione di distanze minime tra esercizi commerciali della stessa tipologia, per far comunque salva la facoltà concessa ai sensi della lettera b) agli enti territoriali di imporre limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali e di adottare misure di tutela di esercizi di vicinato e botteghe artigiane (lettera a)).

3. D.L. 215/2023 - Pubblicato il c.d. "MILLEPROROGHE 2024" in vigore dal 31 dicembre 2023

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, il **Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215**, recante "**Disposizioni urgenti in materia di termini normativi**".

Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2023, si compone di **20 articoli** e reca disposizioni dedicate a diverse materie tra le quali non potevano mancare:

- Pubblica Amministrazione (art. 1);
- Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno (art. 2);
- Proroga di termini in materia economica e finanziaria (art. 3);
- Proroga di termini in materia di salute (art. 4);
- Proroga di termini in materia di istruzione e merito (art. 5);
- Proroga di termini in materia di università e ricerca (art. 6);
- Proroga di termini in materia di cultura (art. 7);
- Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 8);
- Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 9);
- Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa (art. 10);
- Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia (art. 11);
- Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (art. 12);
- Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 13);
- Proroga di termini in materia di sport (art. 14);
- Proroga di termini in materia di editoria (art. 16);
- Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 18).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

4. L. N. 206/2023 - LEGGE MADE IN ITALY - Nuove misure per potenziare l'eccellenza delle imprese italiane

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023, la **legge 27 dicembre 2023, n. 206**, recante "**Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy**".

La Legge è composta da **59 articoli e di un Allegato**, suddivisi nei seguenti **sei Titoli**:

- **Titolo I** - PRINCIPI E OBIETTIVI (artt. 1 – 3);
- **Titolo II** - CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI (art. 4 – 17)
 - **Capo I** - Misure generali (Fondo per il made in Italy, imprenditoria femminile, sostegno dei marchi e proprietà industriale) (artt. 4 – 7)
 - **Capo II** - Misure settoriali (Norme a tutela della filiera del legno, dell'olio d'oliva, del tessile) (artt. 8 – 17)
- **Titolo III** - ISTRUZIONE E FORMAZIONE (artt. 18 e 19)
- **Titolo IV** - MISURE DI PROMOZIONE (artt. 20 – 40)
- **Titolo V** - TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY (artt. 41 – 56)
 - **Capo I** - Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta (artt. 41 – 46)
 - **Capo II** - Nuove tecnologie (artt. 47 e 48)
 - **Capo III** - Lotta alla contraffazione (artt. 49 – 56)
- **Titolo VI** - DISPOSIZIONI FINALI (artt. 57 – 59)

La presente legge reca disposizioni organiche tese a **valorizzare e promuovere**, in Italia e all'estero, le **produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali**, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea (art. 1).
Il giorno 15 aprile di ciascun anno sarà celebrata la "Giornata nazionale del made in Italy" (art. 3).

Tra le misure contenute nella legge segnaliamo:

- 1) La istituzione del "**Fondo nazionale del made in Italy**" per il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali (art. 4);
- 2) Le **nuove risorse a sostegno dell'imprenditoria femminile**, al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale (art. 5);
- 3) Le **nuove misure all'incentivazione della proprietà industriale**, al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione (art. 6);
- 4) Le nuove disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale (art. 7);
- 5) Nuove misure settoriali, quali: la filiera del legno per l'arredo (art. 8); gli oli di oliva vergini (art. 9); le fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo (art. 10); la transizione verde e digitale nella moda (art. 11); la nautica (art. 12) e la nautica da diporto sostenibile (artt. 13 e 14); la ceramica (art. 15); pane pasta (art. 17);
- 6) La istituzione del **Liceo del Made in Italy** per promuovere le conoscenze e le abilità connesse all'eccellenza dei prodotti e della tradizione italiana attraverso un percorso liceale in grado di dare competenze storico-giuridiche, artistiche (art. 18);
- 7) La istituzione della Fondazione «**Imprese e competenze per il made in Italy**» (art. 19);
- 8) La istituzione dell'**Esposizione nazionale permanente del made in Italy** con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del made in Italy e dell'ingegno italiano (art. 20);
- 9) La promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale (art. 21) e la registrazione dei marchi per i luoghi della cultura (art. 22);
- 10) La definizione di un quadro organico di disposizioni a sostegno delle **imprese culturali e creative** (artt. 25, 26, 29 e 30);
- 11) Istituita la figura dei "**creatori digitali**", gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale (art. 27);
- 12) La istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle "**città di identità**" per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio (art. 40);
- 13) Disposte risorse per lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT) (**Blockchain**) (art. 47).

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 206/2023, cliccare QUI.](#)

5. D.LGS. N. 209/2023 - RIFORMA FISCALE - Pubblicato il decreto sulla fiscalità internazionale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023, il **Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209**, recante "**Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale**".

Il decreto è **composto di 63 articoli e di due allegati, suddivisi nei seguenti quattro Titoli:**

- **Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE** (artt. 1 - 7)
 - Capo I - Disposizioni in materia di determinazione della residenza fiscale (artt. 1 e 2)
 - Capo II - Altre disposizioni in materia di fiscalità internazionale (artt. 3 - 7)
- **Titolo II - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/2523 DEL CONSIGLIO, DEL 15 DICEMBRE 2022 IN MATERIA DI IMPOSIZIONE MINIMA GLOBALE** (artt. 8 - 60)
 - Capo I - Disposizioni generali (artt. 8 - 12)
 - Capo II - Imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale (artt. 13 - 21)

- Capo III - Determinazione del reddito o perdita rilevante (artt. 22 - 26)
- Capo IV - Calcolo delle imposte rilevanti rettificata (artt. 27 - 32)
- Capo V - Calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa (artt. 33 - 39)
- Capo VI - Operazioni di riorganizzazione e società holding (artt. 40 - 44)
- Capo VII - Regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni (artt. 45 - 50)
- Capo VIII - Disposizioni amministrative (artt. 51 - 53)
- Capo IX - Disposizioni transitorie e finali (art. 54 - 60)
- **Titolo III - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA COMPLIANCE IN MATERIA DI DISALLINEAMENTI DA IBRIDI** (art. 61)
- **Titolo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE** (artt. 62 e 63).

Il testo introduce norme volte:

- alla **revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società** quale criterio di collegamento all'imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
- a conformare il sistema d'imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i **lavoratori impatriati** e per le **imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia** (reshoring);
- al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello **d'imposizione fiscale minimo globale** per i grandi gruppi multinazionali d'impresa e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (global minimum tax);
- alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle **società estere controllate**.

Per le **persone fisiche** si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il **domicilio** è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta fermo il criterio civilistico della residenza (art. 1).

In merito alla **residenza delle persone giuridiche**, viene ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all'imposizione delle persone giuridiche:

- il criterio della "sede legale",
- il criterio della "sede di direzione effettiva" e
- il criterio della "gestione ordinaria in via principale" (art. 2).

Ai **lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia** sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni.

Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d'imposta precedenti al conseguimento della residenza.

I **lavoratori impatriati** dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei cinque anni successivi. Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste.

L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

Link:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto dal dossier del Servizio Studi Senato e Camera, clicca QUI.](#)

6. D.L. N. 212/2023 - Il Superbonus 2024

Approvato dal Consiglio dei ministri del 28 dicembre scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre il **Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212**, recante **"Misure urgenti**

relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'.

A partire dal 1° gennaio 2024 il Superbonus passerà ad un'aliquota del 70% e riguarderà **solo lavori condominiali**. L'agevolazione si interrompe per villette e unifamiliari. Un'ulteriore riduzione si avrà, ancora, nel 2025 per cui le detrazioni per i lavori saranno al 65%, dopodiché l'agevolazione terminerà.

Ricordiamo comunque l'attribuzione del bonus fiscale, che per le spese sostenute da condomini e persone fisiche si applica:

- nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- nella misura del 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
- nella misura del 70% per le spese sostenute nell'anno 2024;
- nella misura del 65% per le spese sostenute nell'anno 2025.

Per le **unità immobiliari**, la detrazione al 110% è prevista per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023, qualora sia stato effettuato almeno il 30% dei lavori al 30 settembre 2022. Se, invece, i lavori sono iniziati il 1° gennaio 2023, si applica l'aliquota al 90%.

Per tutti quelli che si trovano nella condizione di perdere l'agevolazione del 110%, sia perché fanno parte di edifici condominiali, sia perché hanno cantieri aperti dal 2022 in case unifamiliari che non hanno ancora terminato i lavori, otterranno **un contributo economico a copertura della differenza tra il 110% e il 70% da parte dell'Agenzia delle entrate**, solo se rispettano le seguenti condizioni:

- deve essere raggiunto uno **stato di avanzamento di almeno il 60 per cento**, verificato al 31 dicembre 2023;
- i soggetti beneficiari devono percepire **redditi inferiori a 15.000,00 euro**;
- le spese devono essere sostenute **tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024**.

Tra le misure previste dal decreto-legge c'è anche il riconoscimento del **credito d'imposta** per i lavori realizzati e asseverati entro il 31 dicembre 2023.

Viene inoltre esteso il **divieto di cessione del credito** già previsto dal D.L. n. 11/2023 anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

Con l'articolo 3, il decreto entra nel merito dell'utilizzo improprio del bonus barriere architettoniche, che permette una detrazione del 75% della spesa sostenuta ma soprattutto che ha ancora l'accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Infatti, viene rivisto l'elenco degli interventi che permettono l'accesso all'agevolazione, salvaguardando i diritti delle persone con disabilità. Inoltre, a partire dal 2024 anche per questi interventi sarà necessaria l'asseverazione dei lavori effettuata da parte di un tecnico abilitato.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

7. D.LGS. N. 216/2023 - RIFORMA FISCALE - Pubblicato il decreto di riforma delle dell'IRPEF - Nuove aliquote IRPEF

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, il **Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216**, recante "**Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi**".

Dal 1° gennaio 2024 e per il momento solo per un anno, le aliquote Irpef scenderanno da quattro a tre. In luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro: **23 per cento**;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: **35 per cento**;
- c) oltre 50.000 euro: **43 per cento**.

La riduzione del numero di scaglioni comporta anche il riassetto delle aliquote delle addizionali regionali e comunali ed è accompagnata a interventi redistributivi sulle detrazioni.

È stata, inoltre, prevista anche l'equiparazione delle detrazioni da lavoro dipendente con quelle da pensione. Dal prossimo anno, infatti, le detrazioni che spettano ai lavoratori subordinati passano da 1.880 euro a 1.955 euro, oggi previsti solo per chi percepisce redditi da pensione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8. CAMERA DI COMMERCIO - Fissati gli importi del diritto annuale per l'anno 2024 - Confermati gli importi del 2023 - Modalità di versamento, casi di esenzione e sanzioni

1) In assenza di nuovi interventi normativi e senza alcuna necessità di intervenire su una eventuale rideterminazione degli importi del diritto annuale per il 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy, con **Nota del 20 dicembre 2023, Prot. 0383421**, si è limitato a **confermare, anche per l'anno 2024, gli importi dell'anno precedente.**

Ricordiamo che il Ministero delle imprese e del made in Italy, con [decreto 23 febbraio 2023](#), ha autorizzato, **per il triennio 2023 - 2025**, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencati nell'[Allegato A](#) al medesimo decreto.

Al riguardo il Ministero ricorda che le Camere di commercio sono tenute ad inviare - **entro il 30 giugno 2024** - un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, unitamente alla rendicontazione:

- a) delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2023;
- b) delle residue risorse del triennio 2020-2022, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.

2) Il **versamento** del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite **modello F24**. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di **"pagoPA"**.

Ricordiamo che è stato predisposto un **sito unico nazionale per il calcolo** e (in alternativa al modello F24) il **versamento del diritto annuale** dovuto a tutte le Camere di Commercio.

Le imprese che esercitano l'attività anche tramite **unità locali o sedi secondarie**, sono tenute al pagamento, per ciascuna unità ed a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l'unità locale medesima, di un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di 200,00 Euro.

Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultino già operative al primo gennaio dell'anno di riferimento, deve essere effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'importo dovuto per la sede dell'impresa.

Le Imprese che denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno debbono versare il diritto annuale, relativo all'anno in corso, **entro 30 giorni dall'iscrizione.**

Il **termine di pagamento** del diritto camerale coincide, di norma, con il termine per il pagamento del **primo acconto delle imposte sui redditi.**

Le imprese che **trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra**, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

3) Per quanto riguarda i **casi di esenzione dal pagamento del diritto annuale**, ci limitiamo semplicemente ricordare quanto previsto per le **Start-up** e per le **P.M.I Innovative.**

Le **Start-up** - che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese - hanno **diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni** (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. n.

179/2012). La stessa agevolazione spetta agli **incubatori certificati di Start-up**, iscritti nella medesima sezione speciale.

Le **PMI innovative**, a differenza delle Start-up innovative, **sono tenute al versamento del diritto annuale**. Il D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 ha previsto un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle Start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le Start-up, ma **non l'esenzione dal diritto annuale**.

4) Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale n. 383421/2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e scaricare la tabella degli importi clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato al pagamento del diritto annuale clicca qui.](#)

9. CRISI DI IMPRESA - Rilasciato il supporto informatico per la compilazione della scheda sintetica dell'esperto negoziatore

Unioncamere, in collaborazione con Infocamere, sentite le rappresentanze istituzionali nazionali delle professioni interessate, ha **realizzato il supporto informatico** previsto dal [decreto del 21 marzo 2023](#) del Ministero della Giustizia, in materia di composizione negoziata, in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 14/2019 (codice della crisi di impresa).

Tale articolo ha, infatti, previsto la istituzione di una **piattaforma telematica nazionale** gestita dal sistema delle Camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Sulla piattaforma sono disponibili:

- una lista di controllo particolareggiata,
- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e
- un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Il nuovo supporto informatico consente al professionista iscritto negli elenchi degli esperti di **accedere direttamente alla propria scheda sintetica** e compilarla con nuove informazioni, in aggiunta a quelle fornite al momento della iscrizione, sulle proprie competenze ed esperienze.

La compilazione della scheda sintetica deve avvenire a cura del singolo professionista dopo la comunicazione del suo nominativo da parte dell'Ordine di appartenenza alla competente Camera di commercio.

Compiuto il procedimento di iscrizione all'elenco, l'interessato viene infatti abilitato all'utilizzo del supporto informatico per la compilazione della scheda.

Una volta compilata la scheda, il sistema informatico la invia automaticamente all'Ordine di appartenenza per le verifiche di competenza.

Tale sistema è utile e di grande rilevanza per gli iscritti negli elenchi degli esperti per la composizione negoziata della crisi perché consente al singolo professionista di implementare il proprio profilo con le nuove e più aggiornate esperienze, acquisite anche successivamente alla iscrizione nell'elenco.

Su richiesta di Unioncamere e al fine di accelerare l'avvio dello strumento informatico, si rende necessario **acquisire gli indirizzi di posta elettronica certificata** che gli Ordini professionali intendono mettere a disposizione per la ricezione delle informazioni provenienti dal sistema e riguardanti i propri iscritti.

Il Consiglio Nazionale Forense, con una [nota del 21 dicembre 2023](#), ha sollecitato i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati a provvedere, con la possibile urgenza, ad inviare al Consiglio nazionale (protocollo@pec.cnf.it), ai fini della successiva comunicazione a Unioncamere, **l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ordine e del nominativo del responsabile**.

10. OPEN DATA - Online la Guida operativa sui dati di elevato valore

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha reso disponibile la **Guida operativa sulle serie di dati di elevato valore**, che fornisce chiarimenti, indicazioni e supporto alle Pubbliche Amministrazioni per il processo di apertura dei dati, oltre ad una prima panoramica sullo stato dell'arte nella pubblicazione e loro riutilizzo.

Il documento di orientamento fornisce alle PA indicazioni e supporto per l'apertura dei dati che, **a partire dal 9 giugno 2024**, dovranno essere resi disponibili gratuitamente, attraverso API (acronimo di Application Programming Interface - Interfaccia di programmazione delle applicazioni), e download in blocco.

Il documento di orientamento per l'implementazione del [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/138](#) e delle [Linee Guida Open Data](#), adottato con la Determinazione n. 329/2023, è frutto di un gruppo di lavoro costituito ad hoc dall'Agenzia e composto, su base volontaria, da varie Amministrazioni titolari interessate.

I **"dati di elevato valore"**, introdotti dalla [Direttiva \(UE\) 2019/1024](#) (c.d. "*Direttiva Open Data*"), sono definiti dalla stessa Direttiva come quei dati al cui riutilizzo possono essere associati importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia.

A tale scopo, la Direttiva ha individuato le seguenti sei categorie:

- **Dati geospaziali,**
- **Dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente,**
- **Dati meteorologici,**
- **Dati statistici,**
- **Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese,**
- **Dati relativi alla mobilità,**

in corrispondenza delle quali il Regolamento (UE) 2023/138 ha poi identificato puntualmente le relative serie di dati da considerare come preziose per il riutilizzo.

La Guida operativa ha l'**obiettivo** di fornire alle Amministrazioni, titolari di quei dati, indicazioni operative e più dettagliate per una più efficace implementazione del Regolamento e, quindi, supportarle nel processo di apertura di quella particolare tipologia di dati, in coerenza con le modalità di pubblicazione e riutilizzo indicate nelle norme di riferimento.

Tali modalità prevedono, in sintesi, che i dati di elevato valore debbano essere resi disponibili, a partire dal 9 giugno 2024, come dati aperti (quindi riutilizzabili da chiunque anche per fini commerciali), gratuitamente e attraverso API e download in blocco.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla Guida operativa, cliccare QUI.](#)

11. STRATEGIA GENERALE ANTIFRODE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR - Le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la **circolare n. 35 del 22 dicembre 2023**, avente ad oggetto "**Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**".

La presente Circolare adotta la versione 2.0 della Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza recante l'aggiornamento della precedente edizione (1.0) diramata con **nota RGS 288431 in data 11 ottobre 2022**.

Nel documento si ricorda che, secondo le previsioni del Regolamento (UE) 2021/241 (che istituisce il dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza - RRF) e in coerenza con l'art. 11 dell'Accordo di finanziamento tra la Commissione europea e lo Stato Membro, l'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza **deve essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria**, che

comprende **la prevenzione e il perseguimento efficace della frode** (ivi compresi la corruzione, il conflitto di interessi e il doppio finanziamento).

Pertanto, **tutti i livelli di governance** (siano essi di natura pubblica o privata) coinvolti all'interno del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza italiano ("PNRR") devono impegnarsi ad **aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà e a garantire elevati standard giuridici, etici e morali nella gestione e attuazione del PNRR**, nonché ad adottare una politica di "tolleranza zero" nei confronti degli illeciti mettendo in atto un solido sistema di controllo teso a prevenire e ad individuare le attività fraudolente e, qualora queste si verificano, a rettificarne prontamente le conseguenze.

Il presente documento, che **integra e aggiorna la versione trasmessa con nota della RGS n. 238431 dell'11 ottobre 2022** alle Amministrazioni titolari di Misure PNRR, oltre che a tutti i soggetti interessati, **descrive i principi basilari e le misure generali della strategia di lotta alle frodi** che l'Ispettorato Generale per il PNRR ("IG PNRR") del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la "Rete dei referenti antifrode del PNRR", istituita con determina n. 57 del 9/3/2022 del Ragioniere Generale dello Stato, adotta per garantire - ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241 - il corretto utilizzo dei fondi Next Generation EU destinati al PNRR.

Tale documento costituisce altresì la "**dichiarazione strategica**" volta a comunicare, sia all'interno che all'esterno, la posizione ufficiale assunta dalla "Rete dei referenti antifrode" e, quindi, da tutte le Amministrazioni che la compongono o che vi partecipano (stakeholders esterni) in merito alle tematiche connesse alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

In particolare, il documento fornisce informazioni in merito al "sistema" antifrode (il termine sistema è usato nella sua più ampia accezione) posto in essere a livello nazionale per prevenire, individuare e correggere i casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento nell'utilizzo dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

LINK:

[Per accedere al testo della circolare n. 35/2023, cliccare QUI.](#)

12. IMPRESE - Definiti i nuovi criteri dimensionali - Nuova direttiva europea

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L del 21 dicembre 2023, la **direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione Europea del 17 ottobre 2023** modifica i **criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni**.

Considerato che secondo dati Eurostat, nell'arco dei circa dieci anni dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2023, l'inflazione cumulata si è attestata al 24,3% nella zona euro e al 27,2% nell'intera Unione, la Commissione ha ritenuto necessario adeguare le soglie di cui all'articolo 3, paragrafi da 1 a 7, della [direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013](#), per tenere conto dell'inflazione, **augmentandole del 25% e arrotondandole per approssimazione**.

Si riporta l'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE nella sua versione aggiornata:

1. Nell'applicare una o più opzioni di cui all'articolo 36, gli Stati membri definiscono **microimprese** le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di al meno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: **450.000,00 euro**;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **900.000,00 euro**;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

2. Sono **piccole imprese** le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: **5.000.000,00 euro**;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **10.000.000,00 euro**;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie **non sono superiori a 7.500.000,00 euro per il totale dello stato patrimoniale e a 15.000.000,00 euro** per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.»;

3. Sono **medie imprese** le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: **25.000.000,00 euro**;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **50.000.000,00 euro**;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250

4. Sono **grandi imprese** le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: **25.000.000,00 euro**;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **50.000.000,00 euro**;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

5. I **piccoli gruppi** sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: **5.000.000,00 euro**;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **10.000.000,00 euro**;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie **non sono superiori a 7.500.000,00 euro per il totale dello stato patrimoniale e a 15.000.000,00 euro** per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

6. I **gruppi di dimensioni medie** sono gruppi che non sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base con solidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: **25.000.000,00 euro**;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **50.000.000,00 euro**;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

7. I **grandi gruppi** sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: **25.000.000,00 euro**;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **50.000.000,00 euro**;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Gli Stati membri dovranno conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 24 dicembre 2024.

Essi dovranno comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni che dovranno essere applicate per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

13. COLLEGIO SINDACALE - Pubblicate le nuove norme di comportamento per le SOCIET' QUOTATE

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato le nuove **Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate**, che aggiorna, al termine di una pubblica consultazione, il precedente documento dell'aprile 2018.

Le Norme hanno **natura tecnica e deontologica** e hanno lo scopo di **orientare** l'attività degli iscritti all'Albo dei commercialisti che svolgono incarichi nei collegi sindacali di società quotate.

Come è noto, la disciplina dell'organo di controllo delle società di quotate risulta composta dalla combinazione di differenti fonti normative: le disposizioni contenute nel **D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.**

58 (TUF) devono coordinarsi con quelle del **Codice civile** e con le numerose regole e istruzioni emanate dalla **CONSOB** e dalle **autorità di vigilanza** in specifici settori di attività.

Il documento tiene conto di importanti snodi interpretativi circa l'attività dell'organo di controllo alla luce delle più recenti innovazioni normative.

Ogni Norma risulta composta da Principi e Criteri applicativi corredati da riferimenti normativi.

La nuova versione approfondisce i doveri di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e, come è naturale, la segnalazione dei sindaci per la preventiva emersione dei segnali di crisi della società.

Le norme di comportamento devono essere eventualmente integrate con disposizioni dettate per le società che operano in settori vigilati e devono applicarsi, in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività in concreto esercitata dalla società.

LINK:

[Per consultare il testo delle nuove norme di comportamento, cliccare QUI.](#)

14. COLLEGIO SINDACALE - Pubblicate le nuove norme di comportamento per le SOCIETÀ NON QUOTATE

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha **pubblicato le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate**, che aggiorna, al termine di una pubblica consultazione, il precedente documento pubblicato nel 2021.

Le Norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per **svolgere correttamente** l'incarico di sindaco.

Si tratta di regole tecniche a **valenza deontologica** che vanno declinate tenendo in considerazione il **caso concreto**.

Ogni Norma è composta da **Principi**, corredati da **Riferimenti Normativi** essenziali e da **Criteri applicativi**, volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da **brevi commenti** che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

Le Norme riportano i Principi applicabili in via generale ai componenti del collegio sindacale di tutte le **S.p.a e S.r.l. non quotate**, nonché al **sindaco unico di S.r.l.** che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anche la **revisione legale**.

Le Norme sono applicabili ai collegi sindacali di **S.a.p.a.**, nei limiti di compatibilità con la relativa disciplina, e nelle **società cooperative**, ferme restando, in tal caso, le ulteriori attribuzioni che l'ordinamento affida all'organo di controllo in considerazione della peculiarità del modello cooperativo.

Queste nuove Norme sostituiscono la precedente versione pubblicata nel 2021 per tener conto delle intervenute **novità normative** e, più specificatamente, della definitiva entrata in vigore del **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** e si applicano a partire dal **1° gennaio 2024**.

LINK:

[Per consultare il testo delle nuove norme di comportamento, cliccare QUI.](#)

15. TERZO SETTORE - Chiarimenti sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **Nota n. 14432 del 22 dicembre 2023**, fornisce ulteriori **chiarimenti** - dopo quelli forniti con la [Nota n. 11560 del 2 novembre 2020](#) - **sull'attivazione degli obblighi di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale**.

I quesiti posti al Ministero sono scaturiti in particolare dall'esame dei bilanci 2021 e 2022 di enti iscritti al RUNTS a seguito di trasmigrazione, dal quale è emerso, con riferimento ad entrambi i suddetti anni, **il superamento di almeno due dei limiti dimensionali per due anni consecutivi**, di cui

rispettivamente all'art. 30 e all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), a seguito del quale sorge in capo agli ETS l'obbligo di nominare rispettivamente l'organo di controllo e il revisore legale.

In particolare il Ministero evidenzia che, solo in occasione dell'effettiva iscrizione nel RUNTS o successivamente, in occasione del completamento della documentazione richiesta o del deposito dei bilanci (che per molti enti sono quelli relativi agli anni 2021 e 2022), gli Uffici del RUNTS sono stati effettivamente messi in condizione di verificare il superamento, dei limiti dimensionali dal quale scaturisce l'obbligo di legge.

In tali casi, il Ministero ritiene che **gli Uffici del RUNTS debbano richiedere ai predetti enti, senza attendere la revisione triennale, di procedere senza indugio alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale** e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati.

Il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell'ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l'ente regolarizzi la propria posizione, **potrà essere considerato ai fini dell'adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione.**

Ricorda, inoltre, il Ministero che dopo due anni in cui i parametri di riferimento sono stati superati, l'ente è tenuto a dotarsi di un organo di controllo/di un revisore legale **anche se i valori del terzo anno si preannuncino o risultino al di sotto delle soglie di legge**, in quanto ai sensi degli articoli 30 e 31 l'obbligo previsto **verrebbe meno solo in presenza di un biennio consecutivo che registri** – da bilancio approvato – valori inferiori alle soglie di riferimento.

Il Ministero ha inoltre precisato che l'eventuale superamento biennale delle soglie dimensionali **non produce i propri effetti soltanto se verificatosi in costanza di iscrizione al RUNTS.**

Al contrario, ritiene che il superamento delle soglie sia un criterio di carattere meramente dimensionale, utilizzato dal legislatore per distinguere con ragionevolezza, nell'ambito degli enti del Terzo settore, quelli tenuti per raggiunti limiti dimensionali a dotarsi di un sistema di controllo interno (organo di controllo) ed esterno (soggetto incaricato della revisione legale dei conti). La durata biennale del periodo di osservazione assicura che il superamento dei limiti non abbia caratteristiche di episodicità. Ma una volta che l'ente già operativo sia ascrivibile alla categoria dimensionale di riferimento e a ciò si aggiunga l'assoggettamento alla disciplina codicistica a seguito dell'iscrizione al RUNTS, sorgerà in capo allo stesso l'obbligo di nominare senza indugio l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale.

Per cui sarebbe illogico e costituirebbe una disparità nei confronti dei soggetti già iscritti consentire agli enti neo-iscritti già operativi di attendere due ulteriori annualità per attivare l'organo di controllo o il revisore legale.

Pertanto, nei confronti degli enti neo-iscritti e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, l'obbligo sorgerà, **qualora nel biennio precedente i limiti dimensionali siano stati raggiunti**, non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell'iscrizione, fermo restando che potranno volontariamente costituire l'organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell'iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell'accettazione dell'incarico all'effettiva iscrizione, dato che solo in presenza dell'iscrizione combinata con il verificarsi del biennio dimensionale l'obbligo di legge potrà dispiegare i propri effetti, cui l'ente non potrà più sottrarsi.

LINK:

[Per consultare il testo della Nota ministeriale n. 14432/2023, cliccare QUI.](#)

16. TERZO SETTORE - Adeguamento dello statuto in scadenza al 31 dicembre 2023

La riforma del Terzo settore e quella dello sport, quest'ultima entrata in vigore il 1° luglio 2023, hanno toccato in modo rilevante gli Enti del Terzo settore, anche per quanto riguarda l'**adeguamento degli statuti**. Infatti, questi devono essere adeguati alle nuove disposizioni, ai fini dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) o nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Contrariamente da quanto previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le quali hanno l'obbligo di uniformare alle nuove regole i propri statuti entro il 30 giugno 2024 (anziché al 31 dicembre 2023), per gli altri Enti del Terzo settore non è stata prevista la stessa proroga.

Pertanto, per le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS è rimasto il termine del **31 dicembre 2023** (disposta dall'articolo 9, comma 3-bis della L. n.

14/2023, di conversione del D.L. n. 198/2022 - c.d. "Milleproroghe 2023"), entro il quale procedere all'**adeguamento dei propri statuti** alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Si tratta, in effetti, di un'opportunità che attiene soprattutto le ONLUS che intendono iscriversi nel RUNTS.

Rilevanza minore, invece, assume per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in quanto sono terminate le procedure di trasmigrazione nel RUNTS.

Ricordiamo che la possibilità offerta fino al 31 dicembre 2023 prevede che gli enti utilizzino le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria per adeguare gli statuti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

Dal 2024, le modifiche statutarie potranno essere deliberate solamente con le modalità e i quorum previsti dai singoli enti o, in mancanza, dal codice civile.

17. NOTARIATO - Appunti sulla rilevanza del Trust ai fini IVA

Lo **Studio n. 69-2023/T**, dal titolo "**Appunti sulla rilevanza del trust ai fini IVA**", di Susanna Cannizzaro (Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 7 luglio 2023), **esamina** la questione dell'applicabilità dell'IVA per le operazioni poste in essere dal trust alla luce della giurisprudenza e della prassi recenti.

Nel documento - si legge nella premessa - vengono svolte delle riflessioni volte a ricercare alcuni punti di riferimento in merito alla controversa questione della soggettività passiva del trust per l'imposta sul valore aggiunto e, più in generale, in relazione all'applicabilità del tributo in questione nella particolare fattispecie.

In occasione dell'introduzione dei trust fra i soggetti passivi IRES non è stato infatti integrato il D.P.R. n. 633/1972 e le indicazioni di prassi sul punto sono assai scarse e risalenti, atteso che nei recenti indirizzi operativi diramati la questione non è stata affrontata.

Un punto di partenza è costituito, invece, dall'interpretazione giurisprudenziale. In tempi recenti la Corte di Cassazione si è infatti espressa in merito alla soggettività passiva del trust ai fini IVA assumendo l'orientamento che verrà esaminato nel documento.

Sommario: - 1. Premessa - 2. La posizione della giurisprudenza in relazione alla soggettività passiva del trust. - 3. La rilevanza del trust ai fini IVA nell'interpretazione dell'amministrazione finanziaria. - 3.1 Atti di dotazione - 3.2 Atti dispositivi effettuati durante la vita del trust - 4. Osservazioni critiche - *4.1 La struttura dell'IVA e la soggettività passiva - 4.2 La riferibilità dell'attività d'impresa al disponente, al trust o al trustee - 4.3 Iva e tributo successorio*

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio n. 69/2023/T, cliccare QUI.](#)

18. CONTRIBUZIONE IN AGRICOLTURA - Adottati nuovi modelli semplificati di Denuncia Aziendale - Le istruzioni dell'INPS

La **denuncia aziendale di inizio di attività** (D.A.) con operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (c.d. OTD e OTI) di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 e la **domanda di iscrizione alla gestione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli**, prevista dall'articolo 3 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476, costituiscono gli strumenti con cui le imprese agricole **dichiarano all'INPS la propria situazione aziendale** attraverso la descrizione della forma giuridica adottata, del tipo di produzione svolta, dei beni strumentali in dotazione (fondi agricoli, bestiame, macchine, ecc.) e di altri dati e notizie funzionali alla corretta costituzione e gestione del rapporto previdenziale.

Con la **circolare n. 112 del 29 dicembre 2023**, l'INPS descrive le nuove procedure telematiche che supportano la compilazione e l'invio all'Istituto dei citati modelli, **anche per le variazioni che intervengono successivamente all'iscrizione** e che saranno rilasciate entro la fine del prossimo mese di febbraio 2024, a seguito della conclusione delle procedure per la formazione dei nuovi elenchi annuali degli operai agricoli a tempo determinato.

L'intento di semplificare gli adempimenti dichiarativi dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi è stato conseguito attraverso la realizzazione di un **modello di domanda dinamico**, in grado di acquisire, verificare e organizzare le informazioni in base a connessioni logiche attivate automaticamente, e quindi, di adattarsi alle caratteristiche del soggetto contribuente, il quale viene guidato e supportato durante tutta la fase di compilazione.

Inoltre, gran parte dei dati oggetto di dichiarazione sono **precaricati nel modello di domanda attingendo dalle banche dati interne o esterne**, facilitando notevolmente le operazioni di compilazione del modulo e riducendo al contempo errori e incongruenze.

A. La nuova versione del modello di denuncia aziendale (D.A.), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 375/1993, si compone di 28 quadri contenenti le informazioni necessarie per il corretto inquadramento e per l'accertamento dei contributi dovuti per operai agricoli occupati.

La nuova versione della procedura telematica è stata realizzata con l'adozione di funzionalità in grado di guidare il soggetto richiedente nella compilazione dei quadri della nuova denuncia aziendale e proponendo un percorso di compilazione specifico in base alle informazioni che vengono inserite.

B. Il nuovo modello "logico" di domanda di iscrizione alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 476/2001, si compone di 19 quadri nella versione valida per la categoria dei Coltivatori diretti e del relativo nucleo familiare e di 15 quadri per gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).

La nuova versione del modello è stata realizzata in modo da guidare il soggetto richiedente nella compilazione dei quadri e proponendo un percorso di compilazione specifico in base alle informazioni che vengono inserite.

In fase di compilazione la procedura mette a disposizione del richiedente una serie di servizi al fine di disporre in tempo reale delle informazioni del soggetto presenti negli archivi di Infocamere e negli archivi anagrafici dell'Istituto.

Inoltre, anche in questo caso la procedura mette in evidenza i dati obbligatori e attiva degli *alert* qualora il richiedente abbia valorizzato elementi ritenuti incompatibili e/o incongruenti.

C. Al punto 4 della circolare vengono descritte le modalità di presentazione della denuncia aziendale e della domanda di iscrizione alla Gestione contributiva agricola.

Si ricorda che i termini di presentazione delle domande sono:

- per i datori di lavoro: 30 giorni dall'assunzione di operai agricoli;
- per i lavoratori autonomi: 90 giorni dall'inizio dell'attività d'impresa.

Le domande devono essere trasmesse attraverso le modalità previste per il flusso "**ComUnica**", Per le denunce aziendali, in alternativa al canale "**ComUnica**", **è possibile utilizzare direttamente la procedura telematica di iscrizione/variazione accessibile dal portale istituzionale dell'INPS.**

Si evidenzia che l'utilizzo del canale "**ComUnica**" per l'invio della D.A. comporterà, in questa prima fase, l'utilizzo dei vecchi modelli le cui informazioni saranno integrate nella fase istruttoria con i dati necessari al corretto inquadramento.

Per i lavoratori autonomi l'invio della domanda di iscrizione alla gestione previdenziale tramite il canale "**ComUnica**" **costituisce invece l'unica modalità di presentazione**; tuttavia, successivamente all'inoltro del modello, il richiedente riceverà una PEC dall'Istituto con la quale sarà **invitato ad accedere al relativo portale** affinché possano essere forniti gli ulteriori dati necessari con le logiche e dinamiche della nuova procedura di iscrizione/variazione illustrata con la presente circolare.

LINK:

[Per accedere al testo della circolare INPS n. 112/2023, cliccare QUI.](#)

19. PUBBLICO IMPIEGO - Dalla Funzione Pubblica nuova direttiva sul lavoro agile

In data 29 dicembre 2023 è stata pubblicata la direttiva sul lavoro agile che il ministro per la Pubblica amministrazione ha inviato a tutte le pubbliche amministrazioni.

Il lavoro agile nel pubblico impiego è regolato – ricorda la direttiva - da accordi individuali, che calano nel dettaglio obiettivi e modalità *ad personam* dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda in particolare i cosiddetti **lavoratori "fragili"**, l'ormai superata contingenza pandemica, nonché la disciplina contrattuale collettiva consolidata e la padronanza, da parte delle amministrazioni, dello strumento del lavoro agile come volano di flessibilità orientato alla produttività e alle esigenze dei lavoratori, ha fatto ritenere **superata l'esigenza di prorogare ulteriormente i termini di legge che stabilivano l'obbligatorietà del lavoro agile.**

L'attenzione per i dipendenti più esposti a situazioni di rischio per la salute, tuttavia, non viene meno: la direttiva evidenzia infatti la necessità di garantire ai lavoratori che documentano "gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari" la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, "anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza".

Nell'ambito dell'organizzazione di ogni amministrazione, sarà dunque responsabilità di ciascun dirigente individuare le misure organizzative che si rendono necessarie in tal senso, attraverso specifiche previsioni nell'ambito degli accordi individuali.

LINK:

[Per accedere al testo della direttiva, cliccare QUI.](#)

20. POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pubblicati nuovi bandi

Prosegue l'impegno del Ministero per la Pubblica amministrazione a **potenziare gli organici della Pubblica amministrazione** con personale in grado di cogliere le sfide che abbiamo di fronte anche in relazione al PNRR.

In questa fase di incremento straordinario dei reclutamenti, sono stati infatti pubblicati questa settimana nuovi concorsi per oltre mille figure professionali da destinare a Enti territoriali e Amministrazioni centrali.

Si tratta di una straordinaria opportunità occupazionale per i giovani motivati del nostro Paese.

I nuovi bandi sono disponibili sul Portale unico del reclutamento da cui è possibile candidarsi e seguire tutte le fasi di comunicazione ai candidati e delle procedure di concorso.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale unico di reclutamento e prendere visione dei nuovi bandi pubblicati, cliccare QUI.](#)

21. LAVORATORI DI SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE - Domande al Fondo vittime amianto entro il 15 gennaio 2024

1) E' stato pubblicato, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Sezione Pubblicità legale, in data 29 dicembre 2023, il decreto interministeriale 5 dicembre 2023, concernente il "Fondo vittime amianto".

Il Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, nonché, in caso di decesso, dei loro eredi.

Le risorse disponibili sono 20 milioni di euro.

Per l'anno 2023, possono accedere alle prestazioni del Fondo i **lavoratori di società partecipate pubbliche** che hanno contratto patologie asbesto-correlate **durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali** e che risultino destinatari di sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, aventi ad oggetto a favore degli stessi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

I soggetti interessati dal presente decreto che intendono accedere alle prestazioni del Fondo, **devono presentare domanda all'INAIL a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 15 gennaio 2024**, allegando copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione.

È precluso l'accesso al Fondo ai lavoratori o, nel caso di decesso, ai loro eredi, che hanno già percepito il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da parte della società partecipata pubblica.
L'indennizzo regolamentato dal presente decreto è erogato dall'INAIL.

2) L'INAIL, con la circolare n. 58 del 29 dicembre 2023, nel riepilogare i destinatari della prestazione erogata dal Fondo e i requisiti di accesso, precisa che gli aventi diritto devono presentare domanda all'INAIL, a pena di inammissibilità, **entro e non oltre il 15 gennaio 2024** a mezzo PEC all'indirizzo dcra@postacert.inail.it.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale 5 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni e consultare il testo della circolare INAIL n. 58/2023, cliccare QUI.](#)

22. CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI - raggiunte intese in materia di contributi per sicurezza urbana, servizi asili nido e trasporto studenti con disabilità

Il Ministero dell'interno, con un comunicato del 22 dicembre 2023, ha reso noto che nella seduta ordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 dicembre 2023 ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole:

- a) Sulla bozza di decreto del Ministro dell'interno (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che **differisce al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione dei bilanci preventivi dell'anno 2024 degli enti locali**;
- b) Sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il **fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei comuni**, relativo al riparto del triennio 2024-2026;
- c) Sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, a decorrere dall'anno 2023, dell'incremento **di 1,5 milioni di euro annui del contributo compensativo** di cui all'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), disposto dall'articolo 4, comma 3-novies, del D.L. n. 51/2023, convertito dalla L. n. 87/2023.

Nella stessa seduta è stata poi acquisita l'intesa sui decreti interministeriali di riparto del contributo di:

- **230 milioni di euro per l'anno 2024 tra 5.150 comuni** delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, per il **servizio asili nido per 29.994 bambini in età 3-36 mesi**;
- **80 milioni di euro per l'anno 2024 tra 5.192 comuni**, pari a circa il 71% del totale dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Sardegna e alla Sicilia, per incrementare, nel corso dell'anno, **di 18.219 utenti il servizio di trasporto degli studenti con disabilità**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato del 22 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

23. BANDO ISI INAIL 2023 2024 - Contributi a fondo perduto per imprese ed enti

L'INAIL, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, ha reso noto di aver pubblicato il **bando ISI INAIL** relativo all'anno 2023 che prenderà il via da febbraio 2024.

Il bando si rivolge **alle imprese**, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio e agli **Enti del terzo settore**.

Ha come obiettivo quello di **incentivare la sicurezza sul lavoro**, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari eco-sostenibili.

La **procedura del bando ISI INAIL** va avanti per step e le imprese interessate devono presentare uno specifico progetto con l'obiettivo di promuovere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto alle condizioni preesistenti.

Le risorse, **500 milioni di euro** nello specifico, saranno suddivise in **5 assi di finanziamento**, ovvero:

- **progetti d'investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1;**
- **i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;**
- **progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;**
- **i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4:** in particolare si rivolge alle MPMI operanti nel settore della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali e in quello del risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
- **progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5;**

Con il bando ISI INAIL 2023, che prende il via nel 2024, le imprese e gli Enti del Terzo Settore possono richiedere finanziamenti a fondo perduto relativamente ai diversi assi previsti per **progetti dai 5.000 ai 130.000 euro**.

Il **finanziamento**, in conto capitale, sarà calcolato sull'ammontare delle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'INAIL, cliccare QUI.](#)

24. BONUS MUSICA 2023 - Domande dal 1° gennaio al 28 febbraio 2024

Con [Avviso](#) pubblicato sul sito della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura del 28 dicembre 2023 si informa che, in attuazione di quanto previsto dal D.I. MIC-MEF del 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. MIC-MEF n. 147 del 30 marzo 2023, recante "*Disposizioni applicative del credito di imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112*", le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del citato D.I. **dal 1 gennaio al 28 febbraio 2024** possono presentare la domanda on line utilizzando, all'interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica.

L'incentivo è stato introdotto dall'articolo 7 del D.L. n. 91/2013 (convertito dalla L. n. 112/2013) per il periodo 2014-2016 e confermato, tra le misure anti-Covid, dal D.L. n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto") e dal D.L. n. 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori"), mentre le disposizioni attuative dell'agevolazione sono disciplinate dal decreto interministeriale n. 312 del 13 agosto 2021.

Per accedere all'agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di:

- un indirizzo di posta elettronica certificata,
- di un dispositivo per l'apposizione della firma digitale, rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati.

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici ATECO il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l'organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **trenta per cento**,
- dei **costi sostenuti dal 1° gennaio 2023** per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.

Un ulteriore [avviso pubblicato il 29 dicembre 2023](#) dalla della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo precisa che il limite massimo del contributo fissato a 1.200.000 euro dall'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 91/2013 istitutivo del tax credit, è stato innalzato fino a 2 milioni di euro dall'articolo 13-bis del D.L. n. 145/2023.

Le modalità telematiche di trasmissione dell'istanza sono state definite dal decreto direttoriale n. 1781 del 10 maggio 2023.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere all'Avviso del 28 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare la guida alla compilazione della domanda, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla piattaforma e inviare la domanda, cliccare QUI.](#)

25. BANDO MARCHI COLLETTIVI 2023 - Domande dal 27 dicembre 2023 al 23 gennaio 2024

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un avviso del 18 dicembre scorso ha reso noto l'apertura del **Bando Marchi Collettivi 2023**.

Nel dettaglio, **dal 27 dicembre 2023 e fino al 23 gennaio 2024**:

1. le associazioni rappresentative delle categorie,
2. i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128,
3. e altri organismi di tipo associativo o cooperativo,

potranno presentare, al soggetto gestore Unioncamere, le domande per l'accesso alle agevolazioni, previste nella misura massima di 150.000,00 euro, a fronte di iniziative di promozione all'estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 6 mesi successivi alla concessione del finanziamento.

Con [decreto direttoriale del 13 novembre 2023](#) sono stati dettati i criteri e le modalità di di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni.

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni comprovate da titoli di spesa emessi a far data dal 2 ottobre 2023.

Con [decreto direttoriale del 15 dicembre 2023](#) sono state determinate l'apertura e la chiusura dei termini di presentazione delle domande per il bando relativo all'annualità 2023.

Le domande di agevolazione relative al bando relativo alle agevolazioni per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione possono essere presentate **a partire dalle ore 9:00 del giorno 27 dicembre 2023 e fino alle ore 18:00 del giorno 23 gennaio 2024**;

Le domande devono essere trasmesse – a pena di inammissibilità - dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo PEC: marchicollettivi2023@legalmail.it.

La misura si rivolge ad associazioni di categoria, consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative di promozione all'estero del marchio collettivo o di certificazione. Tali iniziative devono comprendere la realizzazione di almeno due tra le seguenti attività:

- Fiere e saloni internazionali,

- Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali,
- Incontri bilaterali con associazioni estere,
- Seminari in Italia con operatori esteri e all'estero,
- Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso la grande distribuzione e canali on-line,
- Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

I progetti devono concludersi entro dieci mesi dalla notifica di concessione dell'agevolazione.

L'agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili.
L'importo massimo in favore di ciascun soggetto beneficiario non potrà superare i 150 mila euro.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato, cliccare QUI.](#)

26. PRODUZIONE BIOLOGICA E PRODOTTI BIOLOGICI - Adottato il Piano d'azione nazionale

Il "**Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici**" previsto dall'articolo 7 della legge 9 marzo 2022, n. 23, dopo l'approvazione in conferenza Stato Regioni del 6 dicembre 2023, è stato formalmente adottato dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, con il **decreto ministeriale del 20 dicembre 2023**.

Il piano - che sostituisce il precedente del 2016-2020 e che avrà una durata di tre anni: dal 2024 al 2026 e potrà essere soggetto ad aggiornamenti annuali - definisce le linee guida di indirizzo strategico per sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica nel nostro Paese, in linea con gli orientamenti europei definiti nelle strategie Farm to Fork e nel Piano di azione europeo per il biologico.

Strategie utili a raggiungere l'obiettivo comunitario del 25% della superficie agricola condotta secondo il metodo biologico al 2030.

Il Piano ha tra le finalità, quelle di:

- favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, specialmente dei piccoli produttori;
- sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti bio;
- incentivare il consumo attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto con l'allegato Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026, cliccare QUI.](#)

27. IMPIANTI RINNOVABILI - Pubblicato il regolamento controlli GSE

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha annunciato - con un comunicato del 22 dicembre 2023 - la pubblicazione ufficiale del **Regolamento relativo alla classificazione delle violazioni e alla definizione delle percentuali di decurtazione degli incentivi conseguenti alle attività di controllo**.

Il Regolamento "Controlli" prevede **decurtazioni proporzionate all'entità delle violazioni riscontrate, comprese tra il 10% e il 50% degli incentivi originariamente riconosciuti**, così garantendo la tenuta delle iniziative imprenditoriali e la prosecuzione della produzione degli impianti, oltre che la riduzione del contenzioso.

Unitamente al Regolamento, è pubblicata la **modulistica** che dovrà essere compilata dai soggetti interessati a presentare istanza in caso di contenzioso pendente (Modello 1) o in caso di segnalazione spontanea di eventuali irregolarità (Modello 2).

I soggetti coinvolti possono compilare il "Modulo 1" nel caso di contenzioso pendente e il "Modulo 2" in caso di segnalazione spontanea di eventuali irregolarità.

LINK:

[Per accedere al regolamento, cliccare QUI.](#)

28. SACCHETTI DI PLASTICA MONOUSO - La Corte di Giustizia UE boccia il divieto italiano del 2013 - Ma nel frattempo la normativa è cambiata e la sentenza non produrrà alcun effetto pratico

Non è possibile vietare la vendita di **sacchetti di plastica** (quelli non biodegradabili), a meno che l'Italia non produca delle **"prove scientifiche"** che giustifichino il divieto.

Per la Corte UE il D.M. 18 marzo 2013 recante le **norme tecniche** sulla circolazione dei **sacchetti di plastica monouso leggeri** (ora abrogato) era **in contrasto con la direttiva 94/62/Ce** che non consentiva deroghe in tal senso.

La Corte di Giustizia europea, nella **sentenza 21 dicembre 2023, causa C-86/22**, ha così risposto alla questione pregiudiziale posta dal TAR del Lazio in relazione alla vicenda che ha visto contrapposte una azienda (la **Papier Mettler Italia Srl** - azienda tedesca produttrice di imballaggi di plastica) e il Ministero dell'ambiente.

Questi contestava, in particolare, il divieto imposto dall'Italia - con un **decreto del 18 marzo 2013** del Ministero dell'Ambiente (recante: *Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci*) - di fabbricare e commercializzare sacchetti di plastica per la spesa che non fossero in possesso di alcuni requisiti in esso analiticamente indicati.

Più nello specifico, l'articolo 2 di detto decreto individuava le seguenti categorie commercializzabili: da un lato, i **sacchi monouso biodegradabili e compostabili**, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 e, dall'altro, i **sacchi in plastica riutilizzabili** con un certo spessore variante a seconda della forma e della destinazione all'uso alimentare di questi ultimi.

Il Dm 18 marzo 2013 era stato poi **abrogato dal 13 agosto 2017** (D.L. n. 91/2017, convertito dalla legge n. 123/2017) quando l'Italia aveva recepito la direttiva 2015/720/UE con cui il legislatore europeo aveva introdotto regole sui sacchetti di plastica leggeri.

Tuttavia la stessa Corte ha osservato che l'intervento messo in campo dall'Italia nel 2013 *«può essere giustificato dall'obiettivo di garantire un livello più elevato di protezione dell'ambiente»*.

Secondo la Corte la norma può essere giustificata, *«a condizione che essa sia basata su nuove prove scientifiche relative alla protezione dell'ambiente emerse successivamente all'adozione di una norma eurounitaria e a condizione che lo Stato comunichi alla Commissione le misure previste e i motivi della loro adozione»*.

La Corte Ue ha, infatti, risposto ai diversi quesiti del Giudice nazionale.

In primo luogo una norma tecnica come il Dm 18 marzo 2013 va **notificata** alla Commissione Ue e prima di pubblicarla **va aspettato il termine previsto** per eventuali contestazioni (*stand still*), cosa non fatta dall'Italia.

In secondo luogo la norma in contrasto con la direttiva imballaggi può **trovare una giustificazione** in una tutela maggiore dell'ambiente a patto lo Stato abbia trovato **prove scientifiche** in tal senso e sempre **previa notifica**.

In terzo luogo l'articolo 18 della direttiva 94/62/Ce sulla libera circolazione degli imballaggi ha **effetto diretto sul Giudice italiano** per cui il Dm 18 marzo 2013 **andava disapplicato dal Giudice nazionale**.

Assobioplastiche evidenzia comunque che la recente **sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea** si concentra esclusivamente sulla superata **normativa italiana riguardante i sacchetti di plastica**.

La decisione interessa specificamente un decreto ministeriale ormai obsoleto (DM 18 marzo 2013), adottato dall'Italia prima dell'emanazione della **Direttiva Shopper 2015/720 dell'UE**, che autorizza gli Stati membri a **vietare l'uso di sacchetti di plastica**.

Il D.M. 18 marzo 2013 è stato, infatti, praticamente abrogato dal **13 agosto 2017** quando l'Italia ha recepito la **direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015**,

che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (si vedano: art. 4, L. n. 170/2016 - Legge di delegazione europea 2015; art. 9-bis, della L. n. 123/2017, di conversione del D.L. n. 91/2017, che, oltre recepire la Direttiva 2015/720/UE, ha anche abrogato la precedente disciplina dettata dall'art. 2 D.L. 2/2012, convertito dalla L. n. 28/2012).

Questo pronunciamento riguarda, dunque, normative già abrogate, superate dalle nuove disposizioni legislative, e la Corte ha bocciato la decisione **principalmente per motivi formali e procedurali**, sottolineando errori nel processo di notifica all'Unione Europea.

L'obiezione mossa all'Italia è stata quella di aver implementato i divieti "troppo presto", ovvero prima che l'UE stessa stabilisse tali restrizioni tramite la Direttiva Shopper 2015/720.

Si tratta comunque di una sentenza importante perché ribadisce il primato di regolamenti e direttive europee.

La Corte dice che se uno Stato membro vuole introdurre misure più restrittive deve rispettare le procedure, stabilire un dialogo e fornire delle spiegazioni se necessario.

Cosa che, evidentemente, l'Italia all'epoca non fece.

In conclusione si può affermare che **la sentenza della Corte europea non avrà effetti concreti** perché, se il divieto fosse eliminato, il giorno dopo dovremmo ristabilirlo per riadattarci alle regole comunitarie.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del 21 dicembre 2023 \(causa C-86/22\), cliccare QUI.](#)

29. AUTO INUTILIZZATA - Dal 23 dicembre 2023 obbligo di assicurazione anche senza circolazione

Con **decreto legislativo del 22 novembre 2023, n. 184**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023, è stata recepita la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 23 dicembre 2023, come stabilito dalla Direttiva recepita.

La [direttiva \(UE\) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021](#) segna, in questo settore, un cambiamento significativo nelle disposizioni riguardanti l'assicurazione dei veicoli e include sia autoveicoli che motoveicoli.

Una delle principali novità introdotte è, infatti, **l'obbligo di assicurare i veicoli anche quando sono parcheggiati in uno spazio privato non accessibile al pubblico**, come ad esempio un garage o un cortile di proprietà.

Un altro elemento rilevante di questa normativa è **l'abolizione della possibilità di sospendere temporaneamente l'assicurazione per i periodi in cui il veicolo non è utilizzato**.

Con una modifica all'articolo 122 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), con la sostituzione del comma 1 e con l'aggiunta di tre nuovi commi (1-bis, 1-ter e 1-quater), si dispone che l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi **"si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento"** (comma 1-bis).

Questo significa che, a partire dal 23 dicembre 2023, **ogni veicolo in grado di circolare dovrà essere coperto da una polizza RC Auto**, indipendentemente dal fatto che sia in uso o parcheggiato in uno spazio privato.

Tuttavia, nonostante l'obbligo generale di assicurazione anche per veicoli fermi, esistono ancora alcune eccezioni che consentono ai proprietari di evitare il pagamento dell'assicurazione in determinati casi.

Due delle opzioni principali sono:

- a) la **richiesta di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)** e
- b) la dimostrazione dell'indisponibilità di parti fondamentali per il funzionamento del veicolo.

Con l'aggiunta dell'articolo 122-bis al D.Lgs. n. 209/2005 da parte dell'articolo 2, comma 1, lett. d), non sono soggetti all'obbligo di assicurazione **"i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente"**.

Tale deroga **"si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"**.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può - secondo le nuove norme - **"essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità"**.

Ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo potranno essere disciplinati con un apposito decreto del Ministero dei trasporti, tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui all'articolo 60 (riguardante i **"Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico"**).

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 184/2023, cliccare QUI.](#)

30. PORTALE ALBO CTU - Al via le iscrizioni dal 4 gennaio 2024

Per assicurare l'attuazione delle disposizioni in tema di albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU), di albo dei periti presso il Tribunale e dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio, il Ministero della giustizia ha realizzato un unico portale denominato **"Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale"**, attraverso il quale sarà possibile inoltrare le domande di iscrizione a ciascun albo circondariale da parte dei professionisti e su cui potranno essere effettuate tutte le interrogazioni utili per ottenere i dati relativi ai consulenti tecnici iscritti nei singoli albi circondariali.

Con il [decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109](#) è stato, inoltre, approvato il Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, nonché delle regole per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio.

L'accesso al portale sarà reso disponibile a partire dal prossimo 4 gennaio 2024.

I consulenti tecnici d'ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data potranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale, naturalmente senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa.

I professionisti già iscritti alla data del 4 gennaio 2024 ad un albo CTU o ad un albo dei periti, dovranno ripresentare domanda di iscrizione **entro il termine perentorio del 4 marzo 2024**, che coincide con la scadenza dei novanta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche nel sito del Ministero della giustizia.

A decorrere dalla predetta data del 4 marzo 2024, gli albi CTU e gli albi dei periti, già costituiti in formato analogico, **saranno sostituiti ad ogni effetto dagli albi telematici istituiti in ogni tribunale.**

In forza dell'art. 5, comma 10, del D.M. n. 103/2023, invece, le nuove domande di **iscrizione all'albo CTU** potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell'arco di **due finestre temporali**, comprese **l'una tra il 1° marzo e il 30 aprile e l'altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.**

Rimangono libere, invece, in mancanza di norme specifiche anche di fonte secondaria, le modalità di **presentazione delle domande** telematiche per le nuove iscrizioni all'albo dei periti tenuto in modalità telematiche.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare del Ministero della giustizia del 15 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

31. DSU PER ISEE - Nuovo modello e istruzioni - Le novità in vigore dal 1° gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2024 sono previste alcune novità riguardanti il modello di **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, lo strumento utile per il **calcolo dell'ISEE** (Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare).

Con il **decreto direttoriale n. 407 del 12 dicembre 2023** è stato, infatti, **approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione**, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Con le novità apportate alla DSU, ci saranno novità anche per l'ISEE, poiché sarà modificata la **modalità di calcolo**.

Le novità introdotte:

- a) nel nuovo modello, si terrà conto delle novità introdotte per l'Assegno di Inclusione (che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024);
- b) i coniugi potranno mantenere lo stesso nucleo familiare, anche dopo una separazione o il divorzio, a condizione che siano autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
- c) aumentato il **limite per l'autonomia reddituale degli studenti universitari**, che passa da 6.500,00 euro a 9.000,00 euro annui;
- d) ai fini ISEE, uno studente, per essere considerato autonomo, dovrà dimostrare di avere la residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia origine, da almeno due anni e presentare una capacità di reddito adeguata;
- e) prevista l'**esclusione dall'IRAP** delle persone fisiche coinvolte in attività commerciali o esercenti arti e professioni. Si tratta di un cambiamento significativo nella tassazione;
- f) sono stati anche modificati:
 - Il **Quadro C della DSU integrale** e le relative istruzioni per la compilazione, tenendo conto della norma che ha modificato la soglia della capacità di reddito utilizzata per considerare autonomo lo studente;
 - Il **Quadro FC4 del modello DSU Mini e DSU Integrale**, con la ridenominazione del campo relativo ai proventi agricoli.

Sono infine, sono stati modificati anche i modelli e le istruzioni per la compilazione, per recepire l'abrogazione, dal 1° gennaio 2024, del provvedimento che prevede l'attrazione nel nucleo dei genitori del figlio maggiorenne non convivente a loro carico, ai fini Irpef, se minore di 26 anni.

Sono stati inseriti anche **due nuovi paragrafi**:

- Uno relativo ai "*Componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere*";
- Uno denominato "*Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell'Assegno di Inclusione*".

Resta **invariato**, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014.

L'INPS, con il [messaggio n. 4536 del 18 dicembre 2023](#) riassume le principali **modifiche** apportate alla modulistica e alle istruzioni.

LINK:

[Per consultare il nuovo modello DSU, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alle istruzioni per la compilazione, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 4536/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale Unico ISEE, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente al nuovo modello dal Portale Unico ISEE, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) INTELLIGENZA ARTIFICIALE - La posizione delle Regioni e delle Province autonome

In occasione dell'[AI Safety summit 2023](#), tenutosi lo scorso Novembre nel Regno Unito, i governi di 28 paesi, tra cui l'Italia, hanno sottoscritto un documento (c.d. "[Dichiarazione di Bletchley](#)") in cui si evidenzia come l'intelligenza artificiale abbia "*il potenziale per trasformare e migliorare il benessere umano, la pace e la prosperità*", ma perché ciò avvenga è necessario che la tecnologia sia "*progettata, sviluppata, implementata e utilizzata in modo sicuro, in modo da essere centrata sull'essere umano*".

Sempre nella stessa occasione il nostro Presidente del Consiglio ha dichiarato: "*Serve un quadro normativo adeguato in cui innovazione e regolazione vadano di pari passo... Vogliamo una tecnologia che garantisca inclusione e uguaglianza*".

Inoltre, il Governo italiano nel 2024 si appresta a svolgere un importante ruolo guida per la discussione del tema AI in ambito G7.

La Conferenza delle Regioni del 20 dicembre ha espresso il proprio posizionamento in merito all'introduzione dell'Intelligenza artificiale all'interno del sistema pubblico **elaborando proposte e indicando alcune regole su cui discutere**.

LINK:

[Per accedere al documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome, cliccare QUI.](#)

2) DISPONIBILE IL CENSIMENTO GENERALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI LOCALI - Anno 2022

Il **Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali** è curato annualmente dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, in attuazione del disposto di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

La rilevazione dei dati è effettuata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle informazioni relative al **Conto annuale dell'anno 2022**.

In questa pubblicazione, che fotografa appunto la **situazione occupazionale al 31 dicembre 2022** sono presentate le risultanze dell'elaborazione dei dati di maggiore interesse.

Il censimento "fotografa" una leggera diminuzione – a causa dei pensionamenti – del personale a tempo indeterminato in servizio, **sceso a 358.246 unità rispetto alle 358.931 censite alla fine del 2021**.

In diminuzione (-5,4%) risultano anche i **contratti di collaborazione di natura autonoma**.

Si registra, invece, un aumento del **personale a tempo determinato** (0,4%) e delle unità di personale dirigenziale in servizio (2,6%).

In questa fascia professionale emerge **una prevalenza di uomini** (n. 2.677) **rispetto alle donne** (n. 1.504).

Si evidenzia, inoltre, che con il superamento della pandemia da covid **solo il 16%** del personale in servizio ha svolto la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile.

Focus, come negli anni precedenti, anche sul personale di Polizia locale che, in totale, conta 49.967 unità – 47.177 nei comuni, 1.211 nelle unioni di comuni, 1.569 nelle province e 10 nelle comunità montane – in calo rispetto alle 52.227 registrate nel 2020.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

3) REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI - AGGIORNATO L'ELENCO PER IL 2024

Con un comunicato del 22 dicembre 2023, il Ministero dell'interno ha reso noto che con decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 21 dicembre 2023, è stato aggiornato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, con efficacia dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle regioni a statuto ordinario.

Si tratta del tredicesimo elenco annuale che vede 13.773 iscritti tra i quali saranno estratti i revisori da nominare nel 2024 nei 7.202 enti locali.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto con l'allegato elenco, cliccare QUI.](#)

4) AGENZIA DELLE DOGANE - Pronto il modello di dichiarazione annuale per il gas naturale

L'Agenzia delle Dogane, con la **circolare n. 29/D del 21 dicembre 2023**, ha provveduto ad aggiornare, per l'anno d'imposta 2023, il modello delle dichiarazioni annuali per il gas naturale che deve essere presentato entro il mese di marzo 2024.

Ricordiamo che l'art. 26 del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, concernente disposizioni particolari per il gas naturale, individua al comma 7 i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale ed agli adempimenti connessi.

Tali soggetti devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 13 del citato art. 26, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta.

L'adempimento dichiarativo dovrà essere assolto dai soggetti obbligati in forma telematica, utilizzando l'apposita piattaforma di interoperabilità dell'ADM, optando tra i due distinti canali System to System (S2S) e User to System (U2S).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 29/D/2023 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

5) LAVORATORI PUBBLICI - Ridotte le fasce di reperibilità in caso di malattia

Con il **messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023**, l'INPS rivede le fasce di reperibilità adottate in caso di malattia dei lavoratori pubblici equiparandole a quelle già in vigore per i lavoratori privati.

Fino a nuove disposizioni, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: **dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).**

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 4640/2023, cliccare QUI.](#)

6) CAMERE DI COMMERCIO ALL'ESTERO - Contributi per piani promozionali

Entro il 31 gennaio 2024 le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) possono fare domanda di contributo per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Per quella data le CCIE devono presentare il programma promozionale, articolato in progetti e iniziative promosse e realizzate.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha disposto le regole per la rendicontazione e la liquidazione del programma promozionale per gli anni 2022 e 2023.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

7) CONSAP - Stabilito il contributo di gestione per l'anno 2023 dovuto dai periti assicurativi

Il contributo di gestione dovuto alla società CONSAP, ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del comma 35 dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, **dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo** di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2023, **nella misura di euro cento.**

Lo ha stabilito il Ministero dell'economia e delle finanze con il **decreto 7 dicembre 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023.

Sono tenuti al pagamento del contributo di gestione i soggetti che risultano **iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2023.**

Un apposito provvedimento determinerà le modalità e i termini di versamento del contributo.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

8) NAUTICA DA DIPORTO - Nuovi chiarimenti sui contratti di noleggio e di locazione

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 33/E del 21 dicembre 2023**, fornisce ulteriori precisazioni - ad integrazione dei chiarimenti già resi nella citata Circolare n. 32/E del 21 settembre 2022 - sul credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud, rivolte in particolare alle imprese del settore della **nautica da diporto** che si occupano della concessione delle barche tramite **contratti di noleggio e di locazione.**

In particolare, la circolare si rende necessaria in considerazione della circostanza per cui le attività in questione devono essere svolte nel rispetto delle previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto (D.Lgs. n. 171/2005)

che presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all'assunzione della veste di "armatore".

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 33/E/2023, cliccare QUI.](#)

9) AGENZIA DELLE ENTRATE - Nel 2023 erogati 22,4 miliardi di euro di rimborsi

Supera 22,4 miliardi di euro la somma complessivamente rimborsata nel corso del 2023 dall'Agenzia delle Entrate a famiglie e imprese: 2,5 miliardi in più rispetto al 2022, quando furono rimborsati 19,9 miliardi (+12%).

Record anche per il numero dei pagamenti, che superano 3,4 milioni (55.000 più dello scorso anno).

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 26 dicembre 2023.

Più di 4 miliardi riguardano rimborsi di imposte dirette:

- 2,7 miliardi di **IRPEF**;
- oltre 1,3 miliardi di **IRES**.

Ai titolari di partita IVA (imprese, artigiani e professionisti) sono stati invece riconosciuti **rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto** per quasi **18 miliardi**.

Restituiti anche 439 milioni relativi ad **altre imposte** (registro, concessioni governative, imposte dirette derivanti dalla deducibilità IRAP).

In crescita anche il numero dei pagamenti. Sono oltre 3,4 milioni le richieste di rimborso chiuse positivamente dall'Agenzia:

- i rimborsi IRPEF sono stati poco meno di 3,3 milioni (circa il 96% del totale),
- i rimborsi IVA sono stati 100.000,
- i rimborsi IRES e quelli relativi ad altre imposte gestiti dall'Agenzia sono stati 48.000.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa, cliccare QUI.](#)

10) INAIL - Riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane

A seguito della pubblicazione, sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Sezione Pubblicità legale, avvenuta il 18 dicembre scorso, del [decreto 27 ottobre 2023](#), del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha stabilito la riduzione spettante alle imprese artigiane, che non hanno avuto infortuni nel biennio 2021/2022, in misura pari al 4,99% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2023, l'INAIL, con [Istruzione Operativa del 19 dicembre 2023](#), ha precisato che la riduzione in discorso, prevista dall'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, **si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l'autoliquidazione 2023/2024 e spetta:**

- a) **alle imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore,
- b) che **non abbiano registrato infortuni nel biennio 2021/2022 e**
- c) che **abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio**, barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2022, inviata **entro il 28 febbraio 2023**.

LINK:

[Per accedere al comunicato INAIL, cliccare QUI.](#)

11) VIOLENZA SULLE DONNE - Il dossier del Servizio Studi della Camera sulla normativa in evoluzione

L'evoluzione della normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della **Convenzione di Istanbul** sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (legge n. 77 del 23 giugno 2013).

A seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione.

Il Servizio studi della Camera dei deputati offre un riepilogo ed una panoramica completa.

LINK:

[Per accedere al documento del Servizio Studi della Camera dei deputati, cliccare QUI.](#)

12) CASSA INTEGRAZIONE – Dal 29 dicembre al via il nuovo servizio per comunicare la rioccupazione

L'INPS, con il **Messaggio n. 4672 del 27 dicembre 2023**, comunica di aver rilasciato un nuovo applicativo online denominato Comunicazione di Rioccupazione "**Omnia IS – COM**", che consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di effettuare la comunicazione obbligatoria all'INPS in caso di inizio di una nuova attività lavorativa.

La "Comunicazione di Rioccupazione" è un servizio a disposizione dei lavoratori che, durante il periodo di integrazione salariale, intraprendano un'attività da lavoro subordinato o autonomo/parasubordinato e che consente agli stessi di assolvere in modo agevole e telematico all'obbligo previsto dalla legge di dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di detta attività.

Il servizio consente, inoltre, al lavoratore di dichiarare da subito il reddito presunto derivante dallo svolgimento della nuova attività lavorativa al fine di consentire una più tempestiva verifica in ordine alla compatibilità ed eventuale cumulabilità del reddito con il trattamento di integrazione salariale in corso di fruizione.

Il servizio sarà accessibile dal 29 dicembre 2023 dal portale dell'INPS, previa autenticazione.

LINK:

[Per accedere al messaggio INPS n. 4672/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente al servizio, cliccare QUI.](#)

13) PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA - Domande con iter semplificato

Con il **messaggio n. 4702 del 29 dicembre 2023**, l'INPS comunica che, in linea con gli obiettivi di trasformazione digitale perseguiti dall'Istituto per migliorare l'accesso ai servizi resi ai propri utenti, è **disponibile on line la domanda semplificata della pensione di vecchiaia ordinaria**.

Le domande in oggetto possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

- **direttamente dal sito istituzionale dell'INPS**, previa autenticazione (con SPID, CNS o CIE), seguendo il percorso "Pensione e Previdenza" > "Domanda di pensione" e proseguendo all'interno dell'area tematica "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci". Dopo l'autenticazione è necessario selezionare "Nuova prestazione pensionistica" > "Pensione di vecchiaia";
- **utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato** riconosciuti dalla legge;
- **chiamando il Contact Center** Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

LINK:

[Per accedere al messaggio INPS n. 4702/2023, cliccare QUI.](#)

14) VISITE MEDICHE DI CONTROLLO - Nuovo servizio per i datori

Nell'ambito del PNRR, tra i progetti pianificati dall'INPS relativamente all'evoluzione dei servizi online per le visite mediche di controllo (VMC), con il **messaggio n. 4710 del 29 dicembre 2023** l'Istituto comunica il **rilascio di una nuova versione del Portale** a uso dei datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato che costituirà un punto unico di accesso per tutte le funzionalità previste.

All'interno del Portale per le visite mediche di controllo, l'utente ha la possibilità di fruire delle funzionalità raggruppate per tipologia di servizio, che vengono illustrate nel messaggio in questione.

All'interno del nuovo Portale, è, inoltre, presente la nuova funzionalità "Gestione fatture" per i datori di lavoro privati e pubblici non afferenti al Polo Unico.

Importanti implementazioni sono previste anche per la consultazione delle deleghe acquisite da parte degli intermediari, nonché per la visualizzazione, da parte delle pubbliche Amministrazioni afferenti al Polo Unico, degli esiti delle visite mediche di controllo, disposte d'ufficio dall'INPS, nei confronti dei lavoratori in malattia.

Da ultimo, nell'ambito della consultazione degli esiti, le comunicazioni per tutti i datori di lavoro risultano arricchite di ulteriori informazioni utili.

LINK:

[Per accedere al messaggio INPS n. 4710/2023, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 21 al 31 Dicembre 2023)**

1) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 8 novembre 2023: Modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle imprese a forte consumo di energia elettrica localizzate nelle regioni insulari. (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Legge 27 dicembre 2023, n. 206: Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

3) D.P.C.M. 27 ottobre 2023, n. 208: Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 10 novembre 2023: Modifiche al decreto 24 marzo 2022 recante termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale, di cui alla legge n. 181/89. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209: Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

7) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 29 novembre 2023: Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) Legge 30 dicembre 2023, n. 213: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 – Supplemento Ordinario n.-40).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

9) Legge 30 dicembre 2023, n. 214: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

10) Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

11) Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216: Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 21 al 31 Dicembre 2023)

1) Direttiva Delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023 che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 21 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

***IL DOLORE GUARDA INDIETRO
LA PAURA SI GUARDA ATTORNO
IL CORAGGIO GUARDA AVANTI !***

Buon 2024

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)